

La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al T.a.r. per il Lazio il quale aveva sollevato in relazione ai parametri degli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, come convertito e successivamente modificato. Tale disposizione, ormai (quantomeno *in parte qua*) superata, prevedeva la possibilità di delegare, nei limiti ivi stabiliti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, le funzioni dirigenziali ai titolari di posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2016.

Per effetto della sopravvenuta disciplina della l. n. 145 del 2018 (art. 1, comma 323) che ha differito il predetto termine (già oggetto di precedenti proroghe) al 30 aprile 2019, le agenzie fiscali non possono più avvalersi del meccanismo stabilito con la disposizione censurata, sicché la Corte ha ritenuto sussistere i presupposti tratteggiati dalla giurisprudenza costituzionale per disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Corte costituzionale, ordinanza 16 marzo 2020, n. 55 – Pres. Cartabia, Red. Zanon

Pubblico impiego – Concorso – Violazione giudicato costituzionale – Agenzie fiscali – Delega a funzionari titolari di posizione organizzativa – Sopravvenute limitazioni al meccanismo oggetto della norma censurata – Restituzione degli atti al giudice *a quo*

Nel giudizio di costituzionalità in presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino quelle oggetto del giudizio o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo ius superveniens possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, quando esso muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente; conseguentemente, devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 della Costituzione (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* in ragione della sopravvenuta modifica legislativa del testo dell'art. 4-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, sul quale si sono innestati i dubbi di costituzionalità prospettati dal T.a.r. per il Lazio in relazione ai parametri degli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost. (sez. II, ordinanza 20 luglio 2018, n. 8253).

La vicenda contenziosa riguarda la domanda di annullamento degli atti istitutivi delle posizioni organizzative ai sensi della su richiamata disposizione e di quelli ad essi correlati in relazione ai quali la ricorrente Federazione del Pubblico Impiego ha lamentato la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37 (in *Foro it.*, 2015, I, 1483; *Foro amm. (Il)* 2015, 3, 681; *Giur. cost.* 2015, 2, 347; *Bollettino trib.*, 2015, 790, con nota di AZZONI; *Dir. e pratica trib.*, 2015, II, 389, con nota di DE MITA, GLENDI, SENSINI, TAVECCHIO; *Dialoghi trib.*, 2015, 44, con nota di INFRANCA, LUPI; *Lavoro giur.*, 2015, 799, con nota di BRESCIANI; *Riv. amm.*, 2015, 163, con nota di PASCUCCI; *Diritto & Giustizia* 2015, 18 marzo, con nota di MARINO; *Guida al dir.*, 2015, 16, 78, con nota di MEZZACAPO; *Giornale dir. amm.*, 2016, 33, con nota di SALTARI), poiché sarebbero stati perpetuati, in tesi, i medesimi profili di illegittimità già riscontrati nelle previsioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Il predetto art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, successivamente modificata, prevedeva, nel suo originario tenore, che le agenzie fiscali potessero delegare, *“ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti”* e nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento delle figure dirigenziali, *“[...] a funzionari della terza area, con un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, [...] le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016”* (comma 2).

Tale ultima scadenza è stata differita diverse volte, fino a giungere al 30 aprile 2019 per effetto, da ultimo, dell’art. 1, comma 323, della l. n. 145 del 2018, disposizione che ha dato luogo allo *ius superveniens* sulla base del quale la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti.

Ad avviso del T.a.r. la su richiamata previsione dell’art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015 presenterebbe elementi di non conformità rispetto al dato costituzionale sotto diversi profili:

- a) sarebbe stata illegittimamente introdotta nell’*iter* di conversione parlamentare di un decreto-legge in materia di enti territoriali, senza alcun collegamento funzionale con le agenzie fiscali;
- b) violerebbe la regola del concorso pubblico per il reclutamento (anche) dei dirigenti oltre che i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- c) non consentirebbe l’accesso alle funzioni dirigenziali, in condizioni di uguaglianza, a tutti i cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici;

d) violerebbe l'art. 136 Cost. poiché la disposizione censurata, consentendo l'attribuzione di funzioni dirigenziali a funzionari già incardinati all'interno delle agenzie fiscali, avrebbe reiterato il meccanismo già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, cit., violando così il giudicato costituzionale formatosi su tale decisione.

Con sentenza non definitiva 19 luglio 2018 n. 8217 il T.a.r. capitolino aveva preliminarmente disatteso le eccezioni intese a revocare in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo e la legittimazione della Federazione (ente esponenziale) ricorrente.

II. – Con l'ordinanza in rassegna la Corte costituzionale, nel disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, ha osservato che:

- e) la disposizione censurata introduce un articolato meccanismo che prevede l'assunzione, da parte dei dirigenti delle agenzie fiscali, di incarichi dirigenziali *ad interim*, la successiva indizione di procedure selettive interne per individuare i funzionari ai quali gli stessi dirigenti possono delegare le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e, infine, l'attribuzione di posizioni organizzative temporanee a tali funzionari;
- f) alla data dell'ordinanza di rimessione (20 luglio 2018), il descritto meccanismo era utilizzabile dalle agenzie fiscali, poiché il termine per delegare le funzioni dirigenziali, originariamente fissato al 31 dicembre 2016, è stato posticipato al 31 dicembre 2018, a seguito di varie proroghe legislativamente disposte;
- g) successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 323, della l. n. 145 del 2018, ha tuttavia previsto che la delega delle funzioni dirigenziali in capo ai funzionari della terza area, con conseguente attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, potesse avvenire *“fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative [...] e comunque non oltre il 30 aprile 2019”*;
- h) le agenzie fiscali hanno altresì provveduto ad attuare quanto disposto dall'art. 1, comma 93, della l. n. 205 del 2017 rendendo operative previste posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità;
- i) sulla base di tale disciplina sopravvenuta la Corte ha evidenziato che il su richiamato termine del 30 aprile 2019 non è stato successivamente posticipato da altri interventi normativi, di guisa che, in definitiva, non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dall'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, come convertito;
- j) in relazione a tale assetto, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti tratteggiati dalla giurisprudenza costituzionale per la restituzione degli atti al giudice rimettente in quanto lo *ius superveniens* (*id est*: le sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio *a quo* o che incidano

su di esse) dà luogo a tale soluzione processuale quando riveste i seguenti caratteri:

- j1) è idoneo a *“condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo”*;
- j2) determini un mutamento sostanziale dei *“termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo”*;
- j3) intacchi *“il meccanismo contestato”* dal rimettente.

III. – Per completezza si veda:

k) sulla pronuncia di restituzione degli atti al giudice *a quo* da parte della Corte costituzionale in relazione a profili in rito:

- k1) per omessa notificazione dell’ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri: Corte cost., 4 luglio 2006, n. 259 (in *Dir. e pratica lav.*, 2006, 2538), secondo cui qualora l’ordinanza di rimessione sia stata soltanto comunicata nel dispositivo, e non già notificata, al Presidente del Consiglio dei ministri tale irregolarità del procedimento non determina, in sé, *“l’inammissibilità della questione ma la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda al compimento dell’atto prescritto dalla legge”* e non determina *“impedimento di sorta all’esame nel merito della sollevata questione di legittimità costituzionale”*;
- k2) con riferimento alla irrilevanza della pregressa restituzione degli atti ai fini della costituzione di soggetti intervenuti nel successivo giudizio: Corte cost., 20 luglio 1999, n. 330 (in *Foro it.*, 2000, I, 1364);
- k3) in caso di vizi sanabili e vizi insanabili dell’ordinanza di rimessione:
 - Corte cost., ordinanza 7 marzo 2012, n. 47 (in *Foro it.*, 2013, I, 1407, con nota di ROMBOLI), con cui la Corte, mutando il pregresso assetto della giurisprudenza (tra le diverse, ordinanza 14 novembre 2006, n. 377, in *Giur. cost.*, 2006, 3953), ha affermato, in linea con una meno recente ordinanza (n. 81 del 1964), che: I) *“l’art. 23, 4° comma, l. n. 87 del 1953, almeno per quanto attiene alle «parti in causa», è diretto a salvaguardare l’integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale)”*;
 - II) pertanto, tale disposizione *“deve essere preferibilmente interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l’inammissibilità dell’atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l’integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che in base a tali disposizioni l’ordine debba esser eseguito entro*

un termine perentorio, non previsto per il giudizio costituzionale (art. 102 c.p.c.; art. 14 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, recante «disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 l. 30 dicembre 1991 n. 413»; art. 27 e 49 d.leg. 2 luglio 2010 n. 104, recante «attuazione dell'art. 14 l. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»); III) "l'art. 2, 1° comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nello stabilire che il presidente della Corte costituzionale «accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere [...], la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata [...]», gli attribuisce il potere-dovere di verificare la regolarità delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione e, pertanto, implicitamente gli consente, in caso di rilevata mancata notificazione ad una delle «parti di causa», di non procedere alla pubblicazione ufficiale (nella Gazzetta della Repubblica o nel Bollettino regionale, a seconda dei casi) dell'ordinanza e di restituire il fascicolo d'ufficio al giudice rimettente affinché la sua cancelleria provveda alla notificazione ed alla successiva nuova trasmissione degli atti alla corte"; IV) "non sarebbe ragionevole ritenere che l'intero collegio della Corte costituzionale, solo perché il difetto di notificazione dell'ordinanza ad una parte sia stato riscontrato in pubblica udienza o nella riunione in camera di consiglio, non possa esercitare (in luogo del presidente della corte) quel potere di restituire gli atti al rimettente per integrare il contraddittorio che, prima della pubblicazione ufficiale dell'ordinanza di rimessione, sicuramente compete al presidente della corte"; V) "alla restituzione degli atti non osta neppure l'art. 1 delle citate norme integrative, il quale, data la sua generica formulazione, non fissa alcun termine, tantomeno decadenziale, per l'integrazione del contraddittorio [...]"; VI) "la restituzione degli atti al rimettente risponde, infine, a criteri di evidente economia processuale, perché ad essa consegue una meno onerosa procedura per sottoporre nuovamente la questione al vaglio della corte"; VII) "mentre nel caso di dichiarazione di inammissibilità, il giudice a quo — ove intenda adire la Corte costituzionale — dovrà riproporre la questione con una nuova ordinanza di rimessione, alla quale seguiranno nuove notificazioni a tutte le parti ed una nuova pubblicazione ufficiale; nel caso di restituzione degli atti, invece, sarà sufficiente che il cancelliere del giudice rimettente provveda alla notificazione dell'originaria ordinanza al litisconsorte pretermesso ed a ritrasmettere il fascicolo alla corte";

- k4) sulla nuova *quaestio legitimitatis* analoga alla precedente definita con la restituzione degli atti: Corte cost., ordinanza 19 gennaio 2005, n. 22 (in *Giur. cost.*, 2005, 108), secondo cui "anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice

a quo perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di ius superveniens, l'ordinanza con la quale quest'ultimo – valutata positivamente tale rilevanza – ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale e non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti”;

k5) sul rapporto diacronico tra la pronuncia della Corte di manifesta inammissibilità e la restituzione degli atti: Corte cost., ordinanza 20 luglio 2007, n. 36 (in *Giur. cost.*, 2007, 3078), secondo cui *“la pronuncia di manifesta inammissibilità, per la formulazione ancipite della questione, è logicamente preliminare rispetto alla restituzione degli atti al giudice a quo [...] in quanto la pronuncia di inammissibilità per l'imprecisa indicazione del petitum da parte del rimettente si risolve nell'assoluta impossibilità di individuare il thema decidendum, mentre la restituzione degli atti presuppone la corretta prospettazione dei termini della questione ed ha l'esclusiva finalità di consentire al giudice a quo una nuova valutazione circa la (perdurante) rilevanza della questione medesima”;*

l) sulla restituzione degli atti in ragione di profili *“sostanziali”*:

l1) in caso di avvenuto mutamento del quadro costituzionale:

– Corte cost., ordinanza 23 luglio 2002, n. 386 (in *Foro it.*, 2002, I, 2531, con nota di ROMBOLI), secondo cui *“A seguito dell'entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, la quale ha totalmente modificato l'art. 117 cost., invocato nell'ordinanza di rimessione come uno dei parametri costituzionali, si rende preliminarmente necessaria la restituzione al giudice a quo al fine di un riesame della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo (nella specie, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l.reg. Umbria 3 agosto 1999 n. 24, nella parte in cui disciplinava le vendite promozionali, in riferimento agli art. 41 e 117 cost.)”;*

– Corte cost., ordinanza 16 luglio 2002, n. 352 (in *Quaderni regionali*, 2002, 676), secondo cui *“L'intervenuta modificazione di una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini i termini della questione alla luce del mutato quadro normativo”;*

l2) in caso di avvenuto mutamento del quadro legislativo:

– Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 260, secondo cui, in tema di sanzioni tributaria, le *“plurime modifiche del sistema sanzionatorio, e della stessa entità della sanzione, impongono un riesame della questione per verificare la possibile applicazione delle norme sopravvenute”*, con conseguente *“restituzione degli*

atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata”;

- Corte cost., ordinanza 8 novembre 2019, n. 230, secondo cui le *“vicende normative sopravvenute potrebbero condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo sulla base dei principi in materia di applicazione della legge penale nel tempo, anche in relazione all’affermazione del carattere permanente di taluni reati ipotizzati a carico delle persone sottoposte a indagine contenuta nell’ordinanza di remissione”*, sicché, secondo la costante giurisprudenza, *“a fronte di una tale evoluzione del quadro normativo, non può spettare che al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate”;*
- Corte cost. 9 aprile 2019, n. 79, secondo cui: I) *“non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente”;* II) *“Ciò che rileva, infatti, è che «permang[a]no le valutazioni del giudice rimettente in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione», in misura tale da non «mutare i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo»”* (in termini, 15 marzo 2019, n. 51; 8 novembre 2018, n. 194 in *Foro it.*, 2019, I, 70, con note di GIUBBONI, ROMBOLI; 13 giugno 2018, n. 125, oggetto della News US in data 2 luglio 2018 alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, secondo cui *“Il sopravvenire di una disposizione interpretativa [...] modifica anche il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, sicché si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per valutare, in tutti i giudizi a quibus, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell’ordinanza di remissione”;*
- Corte cost., 14 dicembre 2018, n. 236 (in *Famiglia e dir.*, 2019, 353, con nota di CIVELLO), secondo cui non v’è ragione di restituire gli atti al giudice a quo quando sopravviene un *“innesto normativo che non modifica [...] i termini delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente”;* 21 febbraio 2018, n. 33 (in *Guida al diritto* 2018, 12, 40), secondo cui le *“modifiche [non] giustificano, tuttavia, la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta*

infondatezza della questione. Le innovazioni si muovono, infatti, nella direzione del potenziamento e dell'ampliamento del campo di operatività della confisca "allargata" - dunque, in direzione antitetica rispetto all'intervento auspicato dall'ordinanza di rimessione, di segno riduttivo - lasciando, comunque sia, inalterate tanto le condizioni di applicabilità dell'istituto, quanto l'inclusione della ricettazione tra i reati presupposto, contro cui specificamente si rivolgono le censure del rimettente";

- Corte cost., 21 luglio 2016, n. 203 (in *Rass. dir. farmaceutico*, 2016, 789), relativa ad ipotesi in cui la Corte ha valutato che *"la novella presenta un'incidenza solo parziale sulla disposizione della cui costituzionalità si dubita"* ed ha quindi ritenuto che essa *"non è comunque idonea a mutare i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo"*, senza necessità di restituire gli atti al giudice a quo";
 - Corte cost., 26 marzo 2015, n. 53 (in *Ragiufarm*, 2015, 147, 9), secondo cui *"A fronte di ius superveniens contenente disposizioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti al tempo di commissione del reato per il quale non è stata ancora pronunciata sentenza irrevocabile, il giudice rimettente è tenuto a valutare la questione alla luce del mutato quadro normativo"*;
- 13) sulla irrilevanza della abrogazione stante l'applicazione del principio *tempus regit actum*: Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 257 in *Foro it.*, 2018, I, 751 (con nota di ROMBOLI), secondo cui *"tale abrogazione non ha effetti sul presente giudizio di costituzionalità, in quanto, in ragione del principio tempus regit actum, il giudice rimettente è tenuto a effettuare la valutazione del decreto presidenziale alla luce della disciplina processuale vigente al momento della sua emanazione"*;
- 14) in caso di *ius superveniens* discendente dal mutamento di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità:
- Corte cost., 2 marzo 2018, n. 43 (in *Foro it.*, 2018, I, 1475 con nota di ROMBOLI), secondo cui non devono restituirsi gli atti al giudice rimettente in un caso in cui sulla non manifesta infondatezza della sollevata censura di costituzionalità incide una sopravvenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, orientata nel senso di ridimensionare un vincolo derivante dalla normativa convenzionale sovranazionale;
 - Corte cost., ordinanza 7 giugno 2012, n. 150 (in *Foro it.*, 2012, I, 2249, con nota di ROMBOLI; *Nuova giur. civ.*, 2012, I, 858, con nota di n. MURGO, SALANITRO; *Europa e dir. privato*, 2013, 195, con nota di NICOLUSSI,

RENDA; *Giur. cost.*, 2012, 2050, con nota di REPETTO; *Giust. civ.*, 2013, I, 2317, con nota di LUBERTI), secondo cui: I) *“secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all’ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio [...], ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale [...], oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata” [...];* II) *“alla luce di siffatti principi, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all’interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione, espressamente richiamata dai rimettenti – operata all’interno dello stesso giudizio nel quale è stata resa quest’ultima pronuncia – incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta”;*

- 15) in caso di *novum* discendente da sentenza della Corte di giustizia UE:
- Corte cost., ordinanza 13 maggio 2015, n. 80, secondo cui *“spetta ai rimettenti valutare l’incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale”;*
 - Corte cost., ordinanza 14 marzo 2003, n. 62, secondo cui: I) *“i principi enunciati nella decisione della Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale”;* II) *“pertanto, s’impone la restituzione degli atti al rimettente, perché valuti l’incidenza della pronuncia della Corte di giustizia sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale”;*
 - Corte cost., ordinanza 23 giugno 1999, n. 255 (in *Lavoro e prev. oggi*, 1999, 1867), secondo cui allorché qualora la fattispecie in esame ricade *“sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e necessaria applicazione nell’ambito territoriale dello Stato [...] si impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti se permanga la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale”;*
- 16) in caso di mutamento normativo recato dalla sentenza di illegittimità costituzionale: Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 26 (in *Giust. pen.*, 2009, I, 126);

Corte cost., 15 gennaio 2003, n. 7 (in *Giur. cost.*, 2003, 24, con nota di CELOTTO);

- 17) in caso di sopravvenuta norma di interpretazione autentica: Corte cost., ordinanza 22 luglio 2011, n. 237 (in *Giur. cost.*, 2011, 3055), secondo cui in caso di norma di interpretazione autentica *“compete al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, prospettata nell’ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla luce del novum normativo”*;
 - 18) in caso di previsione normativa sopravvenuta che incide solo indirettamente sulla fattispecie oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità: Corte cost., 22 luglio 2011, n. 239, in *Giur. it.*, 2012, 2249 (m), con nota di CHINNI;
- m) sulla violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, cit., in tema di proroghe di termini di incarico ai funzionari delle agenzie fiscali, secondo cui:
- m1) le due proroghe hanno fatto corpo con la disposizione impugnata e, insieme ad essa, hanno prodotto effetti lesivi;
 - m2) le medesime proroghe hanno di fatto trasformato uno strumento pensato per situazioni peculiari e contingenti in metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti;
 - m3) la disposizione dichiarata incostituzionale ha dunque contribuito all’infinito protrarsi, nel tempo, di una assegnazione solo asseritamente temporanea;
- n) sulla violazione del giudicato costituzionale si vedano, altresì:
- n1) Corte cost., 20 marzo 2019, n. 57 (in *Foro it.*, 2019, I, 2678 con nota di D’AURIA), sulla violazione di obblighi dello Stato, scaturenti dal giudicato costituzionale, di riassegnare fondi alle regioni, realizzata mediante condotte ostruzionistiche silenziose serbate dall’Agenzia per la coesione territoriale e dal Ministero dell’economia e delle finanze; sul medesimo tema, Corte cost., 17 maggio 2018, n. 101 (in *Foro it.*, 2018, I, 3382, con nota di D’AURIA) ove in tema di relazioni economico-finanziarie tra Stato e regioni è stato affermato che *“questa Corte «ha già precisato [...] che tale vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda mantenere in piedi o [...] ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della [...] pronuncia di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), ovvero «ripristinare o preservare l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» [...]. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una «mera riproduzione» [...] di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova*

disciplina mira a «perseguire e raggiungere, ‘anche se indirettamente’, esiti corrispondenti [...]»;

- n2) Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 224 (in *Foro it.*, 2016, I, 3709), secondo cui sussiste la violazione dell’art. 136 Cost. ogni qualvolta il legislatore – statale o regionale che sia – *“interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima”;*
- n3) Corte cost., 16 luglio 2015, n. 169 (in *Foro it.*, 2016, I, 3709), ove in tema di *“affitti in nero”* è stato affermato che *“Se appare ... evidente che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un «esproprio» della potestà legislativa sul punto ... è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata «inutilmente», come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo – come avvenuto nella specie – limitandosi a «salvare», e cioè a «mantenere in vita», o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Il contrasto con l’art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale”;*
- n4) Corte cost., 23 aprile 2013, n. 72 (in *Foro it.*, 2014, I, 2273; *Giur. cost.* 2013, 2, 1081, con nota di CELOTTO; *Ragiusan* 2013, 348-350, 328), la quale ha, in particolare, ritenuto non conforme la legge regionale che abbia ripristinato norme già dichiarate incostituzionali, perseguendo il medesimo scopo della precedente legislazione regionale ossia quello di stabilizzare personale precario in persistente violazione del principio costituzionale del pubblico concorso;
- n5) Corte cost., 31 ottobre 2010, n. 245 (in *Foro it.*, 2013, I, 1113; *Giur. cost.* 2012, 5, 3706 con nota di CELOTTO e DAL CANTO), che ha dichiarato *“incostituzionale l’art. 1 l. reg. Puglia 2 novembre 2011 n. 28, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti della regione interessati dagli effetti della sentenza 354/10 della Corte costituzionale continuino ad esercitare le mansioni superiori, prolungando nel tempo gli effetti di disposizioni già dichiarate incostituzionali [...]”;*
- n6) Corte cost., 3 dicembre 2010, n. 350 (in *Foro it.*, 2011, I, 2004; *Giur. cost.* 2010, 6, 4907 con nota di ANZON DEMMIG; *Riv. giur. edilizia* 2011, 1, 30; *Ragiusan* 2011, 329-330, 117), che ha rammentato come la disciplina impugnata, in una

formulazione assolutamente analoga, sia stata già dichiarata per due volte incostituzionale e come la seconda decisione preceda di pochi mesi la riapprovazione della medesima previsione normativa da parte della provincia autonoma di Bolzano;

o) sulla natura della delega nelle agenzie fiscali:

o1) tra le tante, Cass. civ., sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013, secondo cui *“La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”*;

o2) Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2014, n. 8812 (in *Dir. e prat. trib.*, 2019, 6, 2472 con nota di CORRARO), secondo cui *“La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”*;

p) sugli accertamenti sottoscritti dai dirigenti decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, cit.: Cass. civ., sez. V, 9 novembre 2015, n. 22803 (in *Fisco*, 2015, 46, 4483, con nota di BORGOGGIO), secondo cui *“Gli avvisi di accertamento sottoscritti dai c.d. dirigenti decaduti a seguito della sentenza n. 37/2015 della Consulta sono pienamente validi, se la delega di firma, in forza della quale l’atto impositivo è stato sottoscritto, risulta nominativa, non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del delegato, giacché le deleghe “in bianco” devono considerarsi nulle”*;

q) sulla garanzia costituzionale del pubblico concorso, sulle deroghe a tale principio nonché sui limiti alle riserve di posti ed ai processi di *“stabilizzazione”* si veda, in particolare:

q1) Corte cost., 18 gennaio 2013, n. 3 (in *Foro it.*, 2015, I, 64, con nota di D’AURIA), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, 4° comma, l. reg.

Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011 n. 18, nella parte in cui prevedeva un processo di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007;

- q2) Corte cost., 12 aprile 2012, n. 90 (in *Foro it.*, 2013, I, 2102), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, 1° comma, lett. b), l. reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011 n. 4, nella parte in cui prevedeva che, per fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti coperti mediante procedure selettive pubbliche nel triennio anteriore potesse assegnarsi mediante concorsi interni, potendo tale percentuale assicurarsi anche mediante compensazione fra i diversi profili professionali;
- q3) Corte cost., 13 maggio 2010, n. 169 (in *Foro it.*, 2010, I, 2319, con nota di PERRINO), secondo cui le norme che *“prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, 3° comma, Cost., e con i principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, 1° comma, Cost.) che esso assicura”*;
- q4) Corte cost., 29 aprile 2010, n. 150 (in *Foro it.*, 2010, I, 1991, con nota di CARASTRO, in *Sanità pubbl. e privata*, 2010, 4, 86; con nota di CALIANDRO, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, II, 99; nonché con nota di POZZAGLIA, in *Mass. giur. lav.*, 2011, 411), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 l. reg. Puglia 23 dicembre 2008 n. 45, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, disponeva la stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti;
- q5) Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293 (in *Foro it.*, 2010, I, 387), con la quale è stato dichiarato *“incostituzionale l'art. 1 l. reg. Veneto 26 giugno 2008 n. 3, nella parte in cui estende ai dirigenti sanitari la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza individuare presupposti e criteri di selezione concorsuali”*;
- r) sui limiti alle assunzioni dirette anche dal settore privato si veda:
- r1) Corte cost., 2 marzo 2018, n. 40 (in *Foro it.*, 2018, I, 1105), secondo cui *“È incostituzionale l'art. 6, 8° comma, l. reg. Sardegna 29 maggio 2007 n. 2, come modificato dall'art. 3, 22° comma, l. reg. Sardegna 5 marzo 2008 n. 3 e dall'art. 3 l. reg. Sardegna 4 agosto 2011 n. 16, nella parte in cui prevede che i dipendenti, esclusi*

i dirigenti, del centro Hydrocontrol e della Sigma-Invest possono chiedere, senza alcuna forma di selezione, l'assegnazione all'agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'Arpas";

- r2) Corte cost., 19 maggio 2017, n. 113 (in *Foro it.*, 2017, I, 2218), con la quale è stato ritenuto *"incostituzionale l'art. 31 l. reg. Sicilia 17 maggio 2016 n. 8, nella parte in cui prevede l'attribuzione di incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società Italter e Sirap poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale"*;
- r3) Corte cost., 25 novembre 2016, n. 248 (in *Foro it.*, 2017, I, 72, con nota di ROMBOLI), la quale ha evidenziato che: I) *"la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici"*; II) *l'impugnata disposizione regionale "non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, 4° comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni"*;
- s) sulla esclusione di talune categorie dall'obbligo di partecipazione a pubblici concorsi si veda Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 251 (in *Foro it.*, 2018, I, 763, nonché oggetto delle News US, dell' 11 dicembre 2017) e Corte cost., 2 maggio 2019, n. 106 (oggetto della News US, in data 14 maggio 2019) alle quali si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza, con cui è stato dichiarato *"incostituzionale l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, l. 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui prevede che ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"*. La Corte ha, in particolare, ritenuto che: *"Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli art. 51 e 97 Cost."*;
- t) sui vincoli statali in materia di assunzioni nel pubblico impegno si vedano:
- t1) Corte cost., 12 gennaio 2018, n. 1 (in *Foro it.*, 2018, I, 384), la quale ha ritenuto *"incostituzionale l'art. 9, 2° comma, l. reg. Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, nella parte in cui autorizza la giunta regionale a derogare dal 2017 ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla vigente normativa per incrementare la dotazione organica dell'autorità portuale regionale ed assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato"*;

- t2) T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 1° aprile 2011, n. 647 (in *Foro it.*, 2011, III, 336), secondo cui *“Ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, le progressioni verticali vanno considerate come mero sviluppo di carriera nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere con la pubblica amministrazione e non come una «nuova assunzione», con conseguente esclusione dal blocco delle assunzioni per gli enti che non abbiano osservato i limiti del patto di stabilità interno”*;
- u) sul conferimento della titolarità di posizione organizzativa nel pubblico impiego:
- u1) Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2019, n. 27384, secondo cui *“il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico”*;
- u2) Corte cost., 22 dicembre 2011, n. 339 (in *Giornale dir. amm.*, 2012, 3, 296), in tema di destinazione di risorse per la valorizzazione delle posizioni organizzative nella p.a.;
- v) sul rapporto tra delega di firma e vizio di incompetenza:
- v1) Cons. Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7029, secondo cui non è astrattamente configurabile un vizio di incompetenza in presenza non già di una delega di funzioni ma di una mera delega di firma che, *“senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisce al soggetto titolare dell’ufficio delegato (e non all’ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità delegante e non di quella delegata”*;
- v2) Cons. giust. amm. sic., sez. riun., parere 19 gennaio 2017, n. 27, secondo cui *“La delega di firma qualifica l’atto assunto dal dirigente del servizio come emesso su incarico del delegante (dirigente generale) e formato in sua vece o in rappresentanza di esso sicché, come affermato dalla costante giurisprudenza sul punto, “esso tiene luogo secondo i principi generali in tema di rappresentanza, di un atto del delegante e perciò va assimilato quanto a valore a quello”*;
- w) in dottrina:
- w1) sui presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* si vedano: A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice a quo*, Milano, 1965; M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984; C. SALAZAR, *Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice a quo e le pronunce di inammissibilità*, in *Foro it.*, 1998, V, 145; R. ROMBOLI, *Evoluzione giurisprudenziale e aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo* in *Giur. cost.*, 1999, 543; C. PETTINARI, *Brevi note sulla restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica del parametro*, in *Giur. cost.*, 2002, 1157; N. PIGNATELLI, *Le “interazioni” tra*

processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino, 2008, 133 ss.;

- w2) sul reclutamento del personale anche di qualifica dirigenziale: G. LA GRECA, *Commento agli artt. 23-bis – 39 d. lgs. n. 165 del 2001*, in G. FERRARI, G. FERRARI (a cura di), *La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi*, Roma, 2010, 580, ss.